

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2614 del 07/05/2025
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERFICIALI. RINNOVO CONCESSIONE ORDINARIA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FIUME MONTONE, AD USO AGRICOLO IRRIGUO CON VARIANTE NON SOSTANZIALE, PER RINUNCIA AD UN PUNTO DI PRELIEVO RISORSA N. RAA10595, E CAMBIO DI TITOLARITA', COMUNE DI FAENZA (RA). DITTA SOCIETA' AGRICOLA FUNDUS DI GHETTI MICHELE & C. SOCIETA' SEMPLICE - PRATICA N. RAPPA0858.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2722 del 07/05/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno sette MAGGIO 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna

DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERFICIALI. RINNOVO CONCESSIONE ORDINARIA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FIUME MONTONE, AD USO AGRICOLO IRRIGUO CON VARIANTE NON SOSTANZIALE, PER RINUNCIA AD UN PUNTO DI PRELIEVO RISORSA N. RAA10595, E CAMBIO DI TITOLARITA', COMUNE DI FAENZA (RA).
DITTA SOCIETA' AGRICOLA FUNDUS DI GHETTI MICHELE & C. SOCIETA' SEMPLICE -
PRATICA N. RAPPA0858.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. n. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. n. 112/1998, in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale), il D.Lgs. n. 159/2011 (Norme in materia di antimafia);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il Regolamento Regionale n. 41/2001 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"; la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); la L.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii. (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali), in particolare l'art. 3; la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16, 17 e 19;
- la L.R. n. 24/2009 art. 51, la L.R. n. 2/2015 art. 8;

- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni di concessione, spese di istruttoria, ridefinizione tipologie di utilizzo e durata dei procedimenti di concessione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 09 giugno 2014 n. 787, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792, DGR 25 luglio 2016 n. 1195, DGR 05 settembre 2016 n. 1415, DGR 21 dicembre 2016 n. 2363, DGR 27 dicembre 2021 n. 2293, DGR 28 ottobre 2021 n. 1717, DGR 09 maggio 2022 n. 714, DGR 26 giugno 2023 n. 1060;
- la Direttiva Regionale sulle procedure della Valutazione di incidenza ambientale (Vinca), comprensiva degli Elenchi di cui alle Determinazioni regionali n. 14561 del 03/07/2023 e n. 14585 del 03/07/2023, in vigore dal 01/09/2023, che stabilisce le nuove disposizioni in materia di VINCA nei siti della rete Natura 2000;
- i seguenti riferimenti in materia di pianificazione e tutela delle acque: Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005, deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche), delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021, Decreto n. 94/2022 del Segretario Generale facente funzione dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del PDG 2021-2027) e L.R. 27 dicembre 2022, n. 23, in particolare l'art. 4;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n. 70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n. 90/2018;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-102 del 08/10/2024, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna alla Dott.ssa Tamara Mordenti;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 "Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale", successivamente approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 94/2023 "Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 140/2022. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna";
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 26/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae con decorrenza dal 01/06/2024 fino al 31/05/2029;
- la Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est per il suddetto periodo ed, in particolare, per il Polo specialistico Demanio idrico Acque superficiali, al quale sono state assegnate le attività inerenti il demanio idrico acque superficiali per il territorio di Ravenna/Forlì-Cesena/Rimini, è stato conferito l'incarico di funzione all'Ing. Milena Lungherini;

PRESO ATTO che:

- con Determinazione dirigenziale n. 5142 del 27/04/2015 è stata rilasciata alla Ditta Ghetti Michele, CF GHTMHL88C15D704V, la concessione ordinaria (pratica n. RAPPA0858) con scadenza al 31/12/2024, per la derivazione di risorsa idrica superficiale mediante n. 2 punti di prelievo dalla sponda sinistra del Fiume Montone (risorse n. RAA10595 e RAA9829), ubicati in area di proprietà della medesima Ditta, in Località Corleto in Comune di Faenza (RA), ad uso agricolo irriguo, per una portata massima complessiva pari a circa 30,00 l/s e per un volume annuo complessivo pari a circa 23.000 mc;
- con domanda registrata n. PG/2023/19422 del 02/02/2023, la Ditta Società Agricola Fundus di Ghetti Michele & C. Società Semplice, CF 04266620402, ha richiesto il rinnovo con variante non sostanziale e cambio di titolarità della suddetta concessione, per rinuncia di un punto di prelievo (risorsa n. RAA10595), con relativo mantenimento del punto (risorsa n. RAA9829) ubicato in Comune di Faenza (RA), Località Corleto, in area identificata nel relativo NCT al Foglio 200, antistante mappale 84, con conseguente diminuzione di prelievo annuo pari a 9.045 mc e di portata massima pari a 15,00 l/s;

CONSIDERATO che la domanda è sottoposta al procedimento di rinnovo con variante non sostanziale e cambio di titolarità di concessione di derivazione di acque superficiali, ai sensi rispettivamente degli artt. 27, dell'art. 28 e dell'art. 31 comma 2 del R.R. n. 41/2001;

PRESO ATTO che il prelievo oggetto di concessione non rientra in zona SIC/ZPS/PARCO/AREA PROTETTA;

ATTESO che, nell'ambito dei pareri richiesti per il rilascio del rinnovo:

- il Consorzio di Bonifica della Romagna, con Nota acquisita al protocollo con Nota PG/2025/9084 del 17/01/2025 dichiara che *"[...] che i terreni censiti catastalmente al mappale 84 del foglio 200 del Comune di Faenza (Ra), sono serviti da acque in pressione*

di provenienza C.E.R., distribuite dalla linea denominata "Basiago", gestite da codesto Consorzio, utilizzabili per scopi irrigui dal 1° marzo al 31 ottobre di ogni anno.";

- Arpae con nota registrata n. PG/2025/15141 del 27/01/2025 ha comunicato alla Ditta, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990, i motivi ostativi al rilascio di concessione;
- la Ditta con nota acquisita da Arpae al PG/2025/16344 del 28/01/2025 ha trasmesso le proprie osservazioni predisposte al fine di superare i motivi ostativi precisando a riguardo che *"[...] desidero far presente che la nostra azienda si dedica alla coltivazione di orticole da seme, le quali necessitano di approvvigionamento idrico anche durante il periodo di non erogazione da parte del Consorzio, ovvero dal 31 ottobre al 1 marzo. Pertanto, qualora il Consorzio decidesse di estendere la funzionalità dei propri impianti per tutto il periodo invernale, saremmo lieti di accogliere favorevolmente tale proposta. In mancanza di tale estensione, chiediamo cortesemente che venga rinnovata, come avvenuto in passato, l'autorizzazione al prelievo di acqua per le esigenze agricole della nostra azienda";*
- tali osservazioni sono state trasmesse al Consorzio per eventuali valutazioni di competenza e lo stesso ha comunicato con nota registrata n. PG/2025/36344 del 25/02/2025 *"[...] si conferma che gli impianti consorziali sono utilizzabili per scopi irrigui dal 1° marzo al 31 ottobre di ogni anno. Si rimanda pertanto a codesto rispettabile Servizio ogni valutazione in merito."*;
- con nota registrata n. PG/2025/38369 del 27/02/2025 Arpae ha trasmesso la suddetta nota del Consorzio alla Ditta specificando che il prelievo di acque pubbliche superficiali da Fiume Montone può essere consentito:
 - nel periodo extra-irriguo (ossia dal 31 Ottobre al 1° Marzo) ad uso antibrina e trattamenti fitoiatrici;

- nel periodo irriguo (ossia dal 1° marzo al 31 ottobre) solo qualora si verifichi una mancanza dell'erogazione da parte del Consorzio a causa di malfunzionamenti degli impianti di distribuzione;

e richiedendo alla Ditta di indicare, qualora intenda rinnovare la concessione, i quantitativi per gli usi sopra specificati;

- con nota registrata n. PG/2025/52857 del 20/03/2025 la Ditta Comunica *"[...] faccio seguito alla vostra comunicazione e vi comunico che la mia azienda è già servita dal Consorzio di Bonifica della Romagna nei poderi serviti dalla concessione, e ogni anno da quando sono allacciato utilizzo il servizio dell'acqua. Confermo la volontà di mantenere la concessione com'era nel 2024 con gli stessi metri cubi."*

ACCERTATO che il volume richiesto (pari a 9.045 mc/anno) è notevolmente inferiore rispetto al fabbisogno teorico (pari a 21.958 mc calcolato ai sensi della DGR n. 1415/2016 per una superficie complessiva pari ad Ha 6,43 coltivato a vite (Ha 3,47), pero (Ha 2,81) ed actinidia (Ha 0,15);

RITENUTO pertanto, che sulla base di quanto sopra, sia possibile rilasciare il rinnovo della presente concessione, pur in presenza di un allacciamento alla rete del Consorzio di Bonifica, in quanto i quantitativi richiesti risultano congrui per le seguenti necessità: nel periodo extra-irriguo (ossia dal 31 Ottobre al 1° Marzo) ad uso antibrina e trattamenti fitoiatrici e nel periodo irriguo (ossia dal 1° Marzo al 31 Ottobre) qualora si verifichi una mancanza dell'erogazione da parte del Consorzio a causa di malfunzionamenti degli impianti di distribuzione;

PRESO ATTO degli ulteriori assensi espressi da:

- SAC Ravenna: Relazione istruttoria datata 01/04/2025, conservata agli atti del Servizio, che analizza i livelli d'impatto e la applicazione del metodo ERA così come definiti dall'Allegato 1 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e per

quanto attiene la congruità dei prelievi sulla base delle indicazioni regionali (DGR 1195/2016 e DGR 1415/2016), da cui risulta che:

- essendo il risultato della applicazione del metodo ERA - A (Attrazione), il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po si intende espresso in modo favorevole ai sensi della Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - ❖ installazione e mantenimento in regolare stato di funzionamento di un misuratore dei volumi emunti (contatore volumetrico);
 - ❖ clausola di revisione della concessione contenuta nel disciplinare;
 - ❖ rispetto del DMV (Deflusso Minimo Vitale) come previsto dal Piano di Gestione delle Acque ovvero:
 - DMV estivo (maggio/settembre): 0,34 mc/s;
 - DMV invernale (ottobre/aprile): 0,43 mc/s;
- Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Forlì-Cesena: Nulla Osta Idraulico acquisito al protocollo Arpae con nota registrata n. PG/2024/218840 del 03/12/2024, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel disciplinare;
- Provincia di Ravenna: parere favorevole rilasciato con nota registrata n. PG/2024/194340 del 28/10/2024, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel disciplinare;

ATTESO che:

- in merito alla rinuncia della derivazione dal punto di prelievo (risorsa n. RAA10595), con la richiesta di rilascio di Nulla Osta Idraulico da parte della Regione Emilia-Romagna Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Forlì-Cesena è stato richiesto anche la verifica dell'avvenuta rimozione delle opere di derivazione ed il regolare ripristino dei luoghi dal punto di vista della sicurezza idraulica;

- nel sopra richiamato Nulla Osta rilasciato dalla Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Forlì-Cesena acquisito al protocollo Arpae con nota registrata n. PG/2024/218840 del 03/12/2024, non è rilevata alcuna problematica in merito al ripristino dei luoghi nel punto oggetto di rinuncia (risorsa n. RAA10595);

ACCERTATA la compatibilità del prelievo con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR n. 1781/2015, DGR n. 2067/2015 e DGR n. 2293/2021, che ricade nel corpo idrico identificato con codice IT081101000000009ER, denominato "Montone", avente:

- stato chimico: BUONO;
- stato ecologico: SUFFICIENTE;
- DMV estivo (maggio/settembre): 0,34 mc/s;
- DMV invernale (ottobre/aprile): 0,43 mc/s;
- stress idrico: NO;
- corpo idrico non a rischio quantitativo;

DATO CONTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso agricolo irriguo sulla base di quanto stabilito dall'art. 152 della L.R. n. 3/99 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che la Ditta Ghetti Michele, in qualità di concessionario uscente:

- in data 10/12/2004 la somma pari a euro 281,65, a titolo di deposito cauzionale, successivamente integrato in data 12/06/2015 con un importo di euro 70,00, conformemente a quanto stabilito dall'art. 8 della L.R. n. 2/2015 per adeguarlo all'importo dell'annualità del canone;
- con nota registrata n. PG/2024/188215 del 18/10/2024, ha dichiarato che la quota spettante in forza di legge del deposito cauzionale di euro 351,65 versato in data 10/12/2004 e

successivamente integrato in data 12/06/2015 resti a favore del nuovo titolare della concessione;

- risulta in regola con il pagamento dei canoni dovuti;

ACCERTATO che la Ditta subentrante ha versato:

- in data 15/10/2024 le spese istruttorie di euro 90,00;
- in data 06/05/2025 il canone complessivo pari a euro 223,76, di cui euro 43,45 relativo al canone per la risorsa idrica ed euro 180,31 relativo al canone dovuto per l'attraversamento arginale;

ATTESO che il canone per l'anno in corso è pari a euro 223,76, di cui euro 43,45 per il canone dovuto per la risorsa idrica ed euro 180,31 relativo al canone dovuto per l'attraversamento arginale;

DATO ATTO che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, mediante richiesta di comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del medesimo Decreto per la Società Agricola Fundus di Ghetti Michele & C. Società Semplice, inoltrata tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) in data 22/10/2024, acquisita al prot. n. PR_FCUTG_Ingresso_0085475_20241022;

TENUTO CONTO di quanto stabilito dall'art. 88, comma 4 e 4-bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., in merito ai termini per il rilascio della comunicazione antimafia, secondo cui:

- *"4.Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione di cui all'articolo 87, comma 1.";*
- *"4-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89 [...]";*

ACQUISITA in data 05/05/2025 l'autocertificazione di cui all'art. 89 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., , registrata n. PG/2025/83487 del 06/05/2025, attestante l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del medesimo Decreto da parte dei soggetti della Società Agricola Fundus di Ghetti Michele & C. Società Semplice sottoposti a verifica antimafia;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla Prefettura competente attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;

RITENUTO che sulla base dell'istruttoria svolta, sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rinnovo con variante non sostanziale della concessione in oggetto con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Milena Lungherini titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Acque Superficiali – Area Est che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990;

ATTESTATA da parte della sottoscritta la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonché l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di assentire, fatti salvi i diritti di terzi, alla Ditta Società Agricola Fundus di Ghetti Michele & C. Società Semplice, CF 04266620402, il cambio di titolarità della concessione ordinaria (precedentemente rilasciata alla Ditta Ghetti Michele con Determinazione dirigenziale n. 5142

del 27/04/2015) per il prelievo di acqua pubblica superficiale in sponda sinistra dal Fiume Montone (pratica n. RAPP0858);

2. di rinnovare, fatti salvi i diritti di terzi, alla Ditta Società Agricola Fundus di Ghetti Michele & C. Società Semplice, CF 04266620402, la concessione ordinaria (pratica n. RAPP0858) con variante non sostanziale per rinuncia ad un punto di attingimento (risorsa n. RAA10595) e mantenimento del punto di prelievo (risorsa n. RAA9829) con conseguente riduzione di prelievo annuo pari a 9.045 mc e portata massima pari a 15,00 l/s, per il prelievo di acqua pubblica superficiale in sponda sinistra dal Fiume Montone, avente le seguenti caratteristiche:

Codice risorsa RAA9829

- prelievo ubicato in Comune di Faenza (RA) - Località Corleto, in area di proprietà della medesima Ditta, identificata catastalmente al NCT di detto Comune al Fg. 200, antistante mapp. 84, individuato con coordinate geografiche UTM RER X: 738.127 - Y: 906.003;
- prelievo da esercitarsi mediante pompa mobile;
- utilizzo della risorsa ad uso agricolo irriguo in particolare: nel periodo extra-irriguo (ossia dal 31 Ottobre al 1° Marzo) ad uso antibrina e trattamenti fitoiatrici e nel periodo irriguo (ossia dal 1° Marzo al 31 Ottobre) qualora si verifichi una mancanza dell'erogazione da parte del Consorzio a causa di malfunzionamenti degli impianti di distribuzione;
- portata massima di esercizio pari a 15,00 l/s;
- volume complessivo pari a 9.045 mc/annui;

3. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2034;
4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla Ditta in data 23/04/2025 (trasmesso con nota registrata n. PG/2025/83487 del 06/05/2025) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;

5. di stabilire, inoltre, che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel Nulla Osta idraulico rilasciato dalla Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Forlì-Cesena acquisito al protocollo Arpae con nota registrata n. PG/2024/218840 del 03/12/2024, di cui è stata consegnata copia semplice al momento del ritiro/notifica del disciplinare di concessione che le contiene;
6. di stabilire che il concessionario debba rispettare le prescrizioni contenute nel parere espresso da Provincia di Ravenna rilasciato con nota registrata n. PG/2024/194340 del 28/10/2024, riportate nel disciplinare di concessione che le contiene;
7. di quantificare l'importo del canone per l'anno 2025 in euro 43,45 per l'utilizzo della risorsa idrica e in euro 180,31 per l'attraversamento arginale, per un totale di euro 223,76;
8. di dare atto che il deposito cauzionale pari a euro 351,65 per l'utilizzo della risorsa idrica e degli attraversamenti demaniali, versato in data 10/12/2004 e successivamente integrato in data 12/06/2015 dal concessionario uscente, rimane a favore del nuovo titolare, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che stabilisce l'importo minimo del deposito cauzionale pari a euro 250,00 e comunque pari ad almeno una annualità, dando atto che il medesimo è stato versato e che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
9. di dare atto che il concessionario risulta in regola con il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e canoni;
10. di inviare copia semplice del presente provvedimento alla Ditta Società Agricola Fundus di Ghetti Michele & C. Società Semplice;
11. di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della stessa, a

seguito di censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/2001;

12. di dare atto che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986;
13. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia-Romagna;
14. di dare atto che è fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche di cui all'art. 88, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., effettuate tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) attestino la sussistenza di cause interdittive ai sensi del medesimo Decreto;
15. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione nel termine di 60 giorni dalla notifica al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche, per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dall'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b del D.Lgs. n. 104/2010;
16. di dare atto che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027;
17. di dare atto che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

La Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna - Area Est

Dott.ssa Tamara Mordenti

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per il prelievo di acqua superficiale per uso agricolo irriguo rilasciata alla Ditta Società Agricola Fundus di Ghetti Michele & C. Società Semplice, CF 04266620402 (pratica n. RAPP0858).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Il prelievo di acqua pubblica superficiale dal corpo idrico identificato con codice IT081101000000009ER, denominato "Montone" avviene da sponda sinistra del Fiume Montone.

2. L'opera di presa è costituita da pompa mobile e presenta le seguenti caratteristiche:

Codice risorsa: RAA9829;

- ubicazione: Comune di Faenza (RA) - Località Corleto, Fg. 200, antistante mapp. 84;
- coordinate UTM RER X: 738.127 - Y: 906.003;
- diametro del tubo di pescaggio: 100 mm;
- diametro del tubo di mandata: 100 mm.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

Il prelievo della risorsa idrica è destinato ad uso agricolo irriguo in particolare: nel periodo extra-irriguo (ossia dal 31 Ottobre al 1° Marzo) ad uso antibrina e trattamenti fitoiatrici e nel periodo irriguo (ossia dal 1° Marzo al 31 Ottobre) qualora si verifichi una mancanza dell'erogazione da parte del Consorzio a causa di malfunzionamenti degli impianti di distribuzione;

Il prelievo potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- portata massima complessiva pari a 15,00 l/s;
- volume annuo complessivo pari a 9.045 mc.

ARTICOLO 3 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL NULLA OSTA

IDRAULICO DAL SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE

Il prelievo della risorsa idrica superficiale è condizionato alle seguenti prescrizioni, riportate nel Nulla Osta Idraulico rilasciato dalla Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Forlì-Cesena acquisito al protocollo Arpae con nota registrata n. PG/2024/218840 del 03/12/2024:

[...]

- 1) La durata del presente nulla-osta idraulico è pari a quella prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione;*
- 2) Sono a carico del Richiedente l'esattezza delle informazioni tecniche fornite attinenti alla richiesta di concessione, compreso il posizionamento della derivazione sulla cartografica catastale; quindi, il Richiedente, è tenuto a comunicare, di sua iniziativa, o su richiesta delle amministrazioni competenti, eventuali rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che dovessero successivamente rilevarsi errate;*
- 3) E' vietato eseguire nell'alveo e nelle sponde escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere oltre a quanto con questo Nulla Osta idraulico autorizzato. E' vietato altresì ingombrare aree demaniali con cose diverse dalle opere di prelievo;*
- 4) L'area non potrà essere utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti anche a carattere precario né recintata in forma permanente;*
- 5) L'area in cui avverrà l'attingimento dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, compresi rifiuti di qualsiasi genere eventualmente trasportati dalle acque, così da non ostacolare il libero deflusso delle acque. L'area non potrà essere oggetto di scavi o riporti di materiali e dovrà essere mantenuta libera da vegetazione e materiali o rifiuti eventualmente trasportati dalle acque, così da favorire il libero deflusso delle acque. Qualsiasi eventuale intervento all'area occupata o modifica della stessa, dovranno essere*

- preventivamente autorizzati da ARPAE-SAC e da questo UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena. E' vietato l'utilizzo di prodotti chimici per le concimazioni, per gli eventuali trattamenti antiparassitari e diserbanti in genere;*
- 6) Il Richiedente è tenuto alla custodia dei manufatti e degli impianti installati nell'ambito fluviale. E' responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a chiunque nell'esercizio della concessione, compresi quelli derivanti dalla non corretta progettazione ed esecuzione dei manufatti, ovvero da carente manutenzione e controllo. Il Richiedente avrà cura, pertanto, di provvedere alla regolare manutenzione delle aree e delle installazioni e di apportare, a proprie spese, quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela dell'interesse pubblico.*
- 7) L'accesso all'area per l'ispezione, la manutenzione e l'esercizio delle opere ammesse con la concessione è consentito esclusivamente attraverso il percorso più breve esistente dalla pubblica via, con divieto del transito nei restanti tratti fluviali e di manomissione delle superfici. La manutenzione dei percorsi utilizzati è a carico del concessionario.*
- 8) Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE) i soli lavori finalizzati a mantenere pulite e funzionale le opere di presa, per una estensione complessiva di 10 mt di fronte, nei quali il Richiedente potrà provvedere allo sfalcio della sola vegetazione arbustiva spontanea e alla pulizia delle superfici spondali; Con particolare riguardo alla funzionalità della sezione idraulica del corso d'acqua mediante la pulizia dell'attraversamento/occupazione che dovrà essere sgombra da sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione e/o materiale, sedimenti e occlusioni, rimozione di tronchi, ramaglie che eventualmente si dovessero fermare a seguito di ogni piena del corso d'acqua, che possano essere di ostacolo al libero*

deflusso delle acque. È tassativamente vietato allo scopo l'uso di diserbanti. Lo smaltimento del materiale dovrà essere effettuato secondo la normativa vigente in ambiti comunque esterni al Demanio Idraulico, ad eccezione del materiale lapideo, sabbia e ghiaia che deve rimanere in ambito demaniale e sistemato secondo quanto verrà concordato in fase di sopralluogo con il personale dell'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena. Questa Agenzia, informando l'amministrazione concedente (ARPAE), si riserva, comunque, la facoltà di prescrivere, nel periodo di vigenza della concessione, gli ulteriori interventi di manutenzione idraulica di cui dovesse insorgere la necessità per effetto delle opere realizzate.

- 9) Il presente nulla osta ai soli fini idraulici concerne unicamente interventi ricadenti nell'ambito fluviale, pertanto, l'uso e/o l'occupazione di tutte le aree private/pubbliche, non di proprietà del richiedente, necessarie alla collocazione dell'impianto mobile di attingimento dovrà essere concordata dal richiedente con i rispettivi proprietari privati o enti pubblici;*
- 10) l'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena resta sollevato da qualsiasi responsabilità per infortuni a lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi;*
- 11) Ogni modifica piano altimetrica e/o intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere vincolante dell'UT Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena, Autorità Idraulica competente territorialmente;*
- 12) Per l'esecuzione di eventuali successivi lavori di modifica dell'occupazione mediante l'opera di prelievo, il richiedente dovrà munirsi di regolare autorizzazione rilasciata dall'Amm.ne concedente. In caso di necessità di intervento urgente di riparazione, il Richiedente è*

tenuto a dare, all'UT Sicurezza Territoriale Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE) anche tramite fax, preventiva comunicazione scritta;

13) Il percorso della tubazione deve essere segnalato, con paline o altri strumenti, in accordo con lo scrivente Servizio, in modo da non creare intralcio alla manutenzione delle difese spondali;

14) In caso di necessità, per interventi urgente di ripristino o sistemazione post piena, il richiedente è tenuto a dare, all'UT Sicurezza Territoriale Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE) anche tramite fax, preventiva comunicazione scritta, come pure ogni intervento e/o modifica alla superficie assentite e alla sua destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'UT Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena;

15) Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE) e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE) e le imprese da esse incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;

16) Resta facoltà di questo Ufficio Territoriale prescrivere, nel periodo di vigenza della concessione, ulteriori interventi di manutenzione, finalizzati all'ottimale gestione idraulica, di cui dovesse insorgere la necessità. Allo stesso modo nel caso in cui il tratto di corso d'acqua interessato dalla concessione debba essere oggetto di lavori di sistemazione

idraulica potrà essere richiesta la restituzione della stessa area pulita e priva di qualunque materiale o manufatto;

17) Il ripristino ed il risarcimento di eventuali danni a terzi, conseguenti all'occupazione oggetto della presente concessione sono in capo al Concessionario;

18) In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme vigenti per la tutela delle acque da inquinamento;

19) Durante la manutenzione e la pulizia ordinaria dell'area oggetto di istanza, ai fini della salvaguardia del patrimonio ittico, i richiedenti autorizzati dovranno attenersi alla raccomandazione di operare nel modo meno invasivo possibile in modo tale da non creare danno agli habitat acquatici circostanti, richiedendo, se del caso, agli uffici preposti le indicazioni operative del caso, come previsto ai sensi e per effetto della L.R. 11/2012;

20) Gli eventuali tagli manutentori di vegetazione nell'area demaniale, meglio definiti come “I tagli della vegetazione arborea presente lungo i corsi d'acqua e le casse di espansione e di laminazione possono interessare: alvei, golene, sponde e argini, comprensivi delle sommità, delle scarpate interne ed esterne, delle banche e della fascia di rispetto di 4 m dal piede delle scarpate interne ed esterne. I suddetti tagli devono interessare soprattutto le piante appartenenti alle specie alloctone e quelle morte, inclinate o instabili e devono essere effettuati preferibilmente nel periodo tardo-autunnale ed invernale, escludendo, comunque, il periodo 15 marzo - 15 luglio, al fine di tutelare l'avifauna nidificante; sono, altresì, sempre ammessi gli interventi urgenti o di somma urgenza necessari per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità”, (DGR n. 338 del 26/02/2024 – che modifica la DGR n. 3939/1994 e la DGR n. 1919 del 04/11/2019) in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante, detti tagli dovranno ottenere preventiva autorizzazione scritta dall'UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena e dall'amministrazione concedente (ARPAE);

- 21) *Nell'alveo, nell'argine e nella fascia di rispetto di 10 metri all'esterno le tubazioni di condotta dovranno essere di tipo mobile disposte in vista sulla superficie, eccetto che nelle fasce orizzontali in sommità, in banca e ai lati dell'argine, dove dovrà essere consentita la percorribilità dei veicoli. E' vietato disporre il tubo di condotta lungo il piede dell'argine, mentre è possibile disporlo parallelamente ad una distanza non inferiore a m 4,00.*
- 22) *Nelle fasce percorribili sopra specificate le condotte dovranno essere collocate all'interno di tubi di alloggiamento e protezione, rinfiacati di terreno ben compattato a formazione di rilevati dalle seguenti caratteristiche dimensionali: superficie piana in sommità di lunghezza non inferiore a metri 4 e larghezza pari alla sommità arginale o alla banca, o larghezza non inferiore a metri 4 se al piede dell'arginatura. pendenza delle rampe di salita e discesa non superiore al 20%;*
- 23) *I tubi interrati o rinfiacati dovranno essere protetti se necessario contro la corrosione e avere resistenza idonea a sopportare qualsiasi carico accidentale, compreso quello di macchine da cantiere, autocarri e mezzi agricoli. I tubi di alloggiamento dovranno avere pendenza di sgrondo verso l'esterno del corpo arginale. All'uscita di ciascun tubo di alloggiamento dovrà essere realizzato, per evitare ristagni o ruscellamenti, un adeguato sistema di allontanamento dell'acqua. Durante i periodi d'inattività i tubi di alloggiamento dovranno essere opportunamente tappati alle estremità. Il Concessionario è tenuto, a richiesta del Servizio concedente, a eseguire a proprie spese verifiche di integrità e prove di tenuta delle tubazioni interrate;*
- 24) *Le tubazioni di condotta dell'acqua dovranno essere in buono stato, installate correttamente e dotate di ogni dispositivo idoneo ad assicurarne la tenuta, in modo da evitare la formazione di erosioni, cavità e cedimenti delle sponde e degli argini fluviali.*

Dovranno essere munite, presso la sommità arginale, di tappo di disinnesco del sifone o di valvola di arresto del flusso;

25) I cavi elettrici per l'alimentazione di eventuali elettropompe dovranno essere muniti di adeguate protezioni elettriche e meccaniche ed essere accoppiati alla tubazione di condotta dell'acqua, essendo vietati cavi aerei, volanti o interrati separatamente. Dovrà essere previsto un quadro munito di dispositivo di sicurezza e di sezionamento d'emergenza, collocato su un sostegno al piede arginale esterno o al margine della fascia di rispetto di quattro metri a campagna. L'impianto elettrico dovrà essere corredato di certificato di conformità alle vigenti norme di sicurezza che dovrà essere esibito a richiesta del personale dell'amministrazione idraulica.

26) Al fine di prevenire danni accidentali, per una striscia di almeno 10 metri di larghezza lungo le tubazioni, il Concessionario dovrà provvedere allo sfalcio della vegetazione spontanea e alla pulizia delle superfici golenali, arginali e delle fasce di rispetto, in modo da rendere l'attraversamento ben visibile. E' tassativamente vietato allo scopo l'uso di diserbanti;

27) Gli estremi della concessione, le posizioni delle tubazioni interrate e altre indicazioni utili sui manufatti (tipo, percorso e profondità, ecc. conformemente alle prescrizioni impartite) dovranno essere segnalate sul luogo a cura del Concessionario con tabelle posizionate in accordo col personale dell'Amministrazione idraulica, in modo da non recare intralcio alla manutenzione del bene demaniale;"

ARTICOLO 4 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DETTATE DAI PARERI ACQUISITI

Il prelievo della risorsa idrica superficiale è condizionato alle seguenti prescrizioni, riportate nel parere rilasciato da Provincia di Ravenna con nota registrata n. PG/2024/194340 del 28/10/2024:

"[...]

- di seguire tutte le indicazioni riportate atte a garantire il DMV;

- dell'installazione, se non presenti, di dispositivi sigillati per la misurazione delle portate dei volumi derivati per avviare misure di monitoraggio dei bilanci idrici di bacino;
- di indicare ai richiedenti di porre in atto sistemi per il minor spreco dell'acqua derivata. In merito alla compatibilità della derivazione di che trattasi con gli ulteriori prelievi presenti in prossimità del punto interessato si rimanda alle valutazioni di Codesto ufficio, in possesso del complesso dei relativi dati.”

ARTICOLO 5 – CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione (il cui importo per l'anno 2025 è pari a euro 43,45 per la risorsa idrica e pari a euro 180,31 per l'attraversamento arginale, per un totale di euro 223,76) entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
3. In mancanza dell'avvenuto pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.
4. Sarà cura del concessionario contattare il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Ravenna per conoscere gli importi dei canoni delle successive annualità di vigenza della concessione.

ARTICOLO 6 – DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale pari a euro 351,65, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.
2. L'importo del deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.
3. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi.
4. La Regione potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 7 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31/12/2034.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo relativo al pagamento del canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicata per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 8 – REVOCA/SOSPENSIONE/MODIFICA/DECADENZA

1. L'Amministrazione concedente può modificare, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto, e comunque, al

verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà il diritto ad alcuna indennità e il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Sono causa di decadenza dal diritto al prelievo i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

ARTICOLO 9 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione: Il concessionario è tenuto a installare e a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo di misurazione del volume di acqua derivata** (Woltmann o altri) a valle della pompa sulla tubazione principale, nonché a trasmettere comunicazione di avvenuta installazione con le relative caratteristiche tecniche entro 6 mesi dalla ricezione dell'atto di concessione. Il concessionario è tenuto a trasmettere anche comunicazione relativa ai volumi di risorsa prelevati nell'anno precedente entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna e all'Area Tutela e Gestione dell'Acqua della Regione Emilia-Romagna. In tal caso il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Il concessionario dovrà comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, nonché i tempi previsti per il ripristino.

2. **Cartello identificativo:** Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 x 29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a comunicare immediatamente la mancanza e a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla stessa un nuovo cartello sostitutivo.
3. **Variazioni:** Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensione del prelievo:** Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di Categoria, divieti o limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Deflusso minimo vitale:** Il concessionario è tenuto a garantire un deflusso minimo vitale pari a 0,34 mc/s (da maggio a settembre) e pari a 0,43 mc/s (da ottobre ad aprile). L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.
6. **Subconcessione:** Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata del diritto a derivare.

7. **Cambio di titolarità:** Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Cessazione d'utenza:** Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario. In alternativa al ripristino dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere.
9. **Responsabilità del concessionario:** Il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 10 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone e come previsto dalla L.R. n. 23/2022, art. 4.

ARTICOLO 11 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.

ARTICOLO 12 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi,

nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.